SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 novembre 1996, n. **609.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena. (Ordinanza n. 2475). Pag. 5

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna. (Ordinanza n. 2476) . . . Pag. 7

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti. (Ordinanza n. 2477). . . . . Pag. 10

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone e nei giorni 8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 nel territorio della provincia di Crotone. (Ordinanza n. 2478) . . . . Pag. 13

ORDINANZA 19 novembre 1996

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio della provincia di Messina. (Ordinanza n. 2479) . . . . Pag. 16

Ministero dell'interno

DECRETO 8 ottobre 1996.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 1996 dagli enti locali . . . . Pag. 19

Ministero delle finanze

DECRETO 25 novembre 1996.

Modalità e termini di ripresa della riscossione di imposte sospese per effetto degli eventi alluvionali del mese di giugno 1996, verificatisi nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e di Udine e Pordenone . . . . Pag. 26

Ministero del tesoro

DECRETO 27 novembre 1996.

Istituzione di una nuova serie ordinaria di buoni postali fruttiferi contraddistinta dalla lettera «S» . . . . Pag. 27

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 8 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . Pag. 28

DECRETO 14 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ideal Verona», in Verona . . . . Pag. 29

DECRETO 14 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Auxilium» a r.l., in Verona . . . . Pag. 30

DECRETO 20 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Il Libeccio», in Taranto . . . . Pag. 30

DECRETO 22 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie . Pag. 30

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza . . . . Pag. 31

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano. Pag. 32

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna e Modena. Pag. 33

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino. Pag. 33

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Genova. Pag. 34

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia. Pag. 34

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Messina . . . . . . Pag. 35

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Siena Pag. 36

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 7 novembre 1996.

Rettifica del decreto direttoriale 19 aprile 1996 riguardante il riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area biologica . . . . . Pag. 36

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Sassari

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 37

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, coordinato con la legge di conversione 28 novembre 1996, n. 609, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» . . . . . . Pag. 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante «Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità» . . . . Pag. 42

Ministero dell'interno:

Erezione in ente morale della fondazione «Regina Pacis», in Verona . . . . Pag. 42

Erezione in ente morale, dell'associazione pubblica di fedeli «Missionarie di Maria Salus Infirmorum», in Roma. Pag. 342

Ministero della sanità:

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Emosint . . . . Pag. 42

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 43

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari . Pag. 43

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'istituto magistrale di Sacile ad accettare una donazione . . . . Pag. 44

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Galileo Galilei» di Caravaggio ad accettare una donazione . . . . Pag. 44

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Modificazione allo statuto dell'associazione «A.F.E. - Associazione frutticoltori estense - Soc. coop. a r.l.», in Ferrara. Pag. 44

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale. Pag. 44

Università di Padova: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 46

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 209

LEGGE 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

96G0635

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 210

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1996.

Contenuto, caratteristiche tecniche, modalità e termini di presentazione all'Amministrazione finanziaria, dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740/96, 750/96, 760/96 e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/96 da parte dei Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese nonché da parte dei professionisti che svolgono l'attività di assistenza alle imprese alle medesime condizioni dei centri autorizzati.

96A7859

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 novembre 1996, n. 609.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47, 2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305, e 2 agosto 1996, n. 406.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1996, N. 512.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis* (*Personale dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — *1*. Per le esigenze connesse alle attività di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'inquadramento, a copertura delle vacanze di organico esistenti e, ove occorra, in soprannumero riassorbibile con le future vacanze, nei profili professionali dell'area del supporto amministrativo-contabile del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché nel limite massimo di dieci unità, del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero dell'interno in posizione di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un anno.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare apposita domanda nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, qualora il numero delle istanze presentate dal personale comandato superi il limite dei posti indicati nel medesimo comma, il relativo inquadramento è disposto secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 175 milioni per l'anno 1996 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento alla finalizzazione: "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale".

Art. 1-*ter* (*Interpretazione autentica*). — *1*. Le indennità di rischio corrisposte agli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulle quali siano o siano stati corrisposti i relativi contributi previdenziali, non sono ricomprese tra quelle escluse dalla retribuzione annua contributiva di cui al disposto dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, a partire dalla data di applicazione alle prestazioni previdenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269».

— —

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1400)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'interno (NAPOLITANO) il 2 ottobre 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 ottobre 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione l'8 e 22 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 30 ottobre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2599)

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 ottobre 1996, con pareri delle commissioni IV, V, VII, XI e XII.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 novembre 1996.

Esaminato dalla I commissione il 26 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 28 novembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 40. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 23 dicembre 1996.

96G0637

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena. (Ordinanza n. 2475).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Reggio Emilia e Modena colpiti dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996;

Viste le risultanze dell'indagine macrosismica effettuata dall'Istituto nazionale di geofisica e dal servizio sismico dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, nonché ad interventi di emergenza e di salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Considerato che la regione Emilia-Romagna a fronte di tale evento ha comunicato che è intervenuta con un finanziamento straordinario di lire 5 miliardi;

Sentita la regione Emilia-Romagna;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, sono individuati i comuni della regione Emilia-Romagna i cui territori sono stati gravemente danneggiati a seguito degli eventi sismici in premessa.

Comuni colpiti da sisma di VI-VII grado di intensità:

della provincia di Reggio Emilia: Bagnolo in Piano, Correggio, Argine (frazione di Cadelbosco di Sopra), Budrio (frazione di Correggio), Fosdondo (frazione di Correggio), S. Maria della Fossa (frazione di Novellara), Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Quattro Castella, Reggio nell'Emilia, Rio Saliceto, S. Ilario d'Enza, San Martino in Rio;

della provincia di Modena: Carpi, Campogalliano.

Comuni colpiti da sisma di V-VI grado di intensità:

della provincia di Reggio Emilia: Albinea, Bibbiano, Boretto, Brescello, Castellarano, Castelnuovo ne' Monti, Montecchio Emilia, Poviglio, Reggiolo, Rolo, Rubiera, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, Viano;

della provincia di Modena: Modena, Novi di Modena, Sassuolo, Soliera.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, nominato commissario delegato, provvede alle attività di assistenza alle popolazioni e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando situazioni di pericolo esistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali per l'avvio alle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate ai prefetti di Reggio Emilia e Modena ai sensi del successivo art. 6.

3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti.

4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai prefetti, dai presidenti delle province interessate e dai

sindaci dei comuni maggiormente danneggiati. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti.

5. Per le verifiche sull'agibilità degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture danneggiate dal sisma, nonché per la rilevazione e la valutazione del danno e degli interventi necessari al recupero degli edifici stessi, compresi quelli di carattere monumentale, il commissario delegato si avvale di un nucleo tecnico-specialistico costituito dal direttore dell'Istituto per il rischio sismico del C.N.R., da tecnici del Gruppo nazionale di difesa dai terremoti del C.N.R., da un rappresentante del servizio sismico nazionale, dalla soprintendenza ai beni culturali e dal provveditorato alle opere pubbliche, da tecnici dei comuni, delle province, delle amministrazioni statali e regionali o, ove occorra, da liberi professionisti, esperti nel settore. Tale nucleo operativo sarà coordinato da uno staff tecnico nominato dal commissario delegato. L'onere relativo al funzionamento dei suddetti organismi è previsto nel piano degli interventi e a tal fine è stanziata la somma di lire 500 milioni

Art. 3.

1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entità, nonché sulla base degli accertamenti e delle prescrizioni direttamente effettuati dal nucleo tecnico specialistico, predispone — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano per gli interventi di somma urgenza e di prima sistemazione di immobili di fruizione pubblica, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione e dagli enti locali.

2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 1, con priorità per quelli nei comuni colpiti da sisma del VI e VII grado di intensità; il piano indica selezionati interventi di emergenza per i restanti comuni

3. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al consolidamento complessivo degli edifici e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché le verifiche effettuate e da effettuare sulle agibilità degli edifici ed il rilevamento analitico dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di ripristino e di miglioramento sismico.

4. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui all'art. 2 comma 5 e all'art. 3 è assegnato al commissario delegato un finanziamento di lire 46,5 miliardi per l'anno 1997 con le modalità di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n 576.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili.

2. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 4 miliardi che viene posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare eventuali somme che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal presente articolo e dal successivo art. 6 per finanziare gli interventi previsti dal piano di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, nonché per la corresponsione di un compenso di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore *pro-capite* per la durata di un mese per complessive 5 unità di personale del Dipartimento della protezione civile e della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, utilizzate nelle attività di primo intervento, sono assegnate rispettivamente le somme di lire 3.000 milioni al prefetto di Reggio Emilia e di lire 500 milioni al prefetto di Modena, che sono poste a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 9.

2. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano devono

essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Per l'approvazione dei progetti il commissario, ove ricorrano condizioni d'urgenza, può avvalersi della facoltà di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla-osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possono essere immediatamente appaltabili.

4. L'approvazione di cui al comma 3 ha anche effetto di variante agli strumenti urbanistici.

Art. 8.

1. Le opere di cui al piano indicato all'art. 3, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 9.

1. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti nel piano di cui all'art. 3 il commissario delegato e gli enti attuatori, possono operare in deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, articolo 331», e «regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119»;

«decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13, 14»;

«decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 terzo comma, 32, 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216»;

«legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4»;

«decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8»;

«legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35»;

«legge regionale 11 novembre 1980, n. 53»;

«legge regionale 24 marzo 1975, n. 18».

Art. 10.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 11.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi d'emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi propri della regione Emilia-Romagna.

Art. 12.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato e i prefetti sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 13.

1. L'erogazione dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza avviene in un'unica soluzione.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7951

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna. (Ordinanza n. 2476).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, alla ripresa delle attività produttive, nonché ad interventi di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica e di salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Considerato che la regione Emilia-Romagna a fronte di tale evento ha comunicato che è intervenuta con un finanziamento straordinario di lire 4 miliardi;

Sentita la regione Emilia-Romagna;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, sono individuati i comuni della regione Emilia-Romagna i cui territori sono stati gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali in premessa:

nella provincia di Bologna: Bentivoglio, Imola, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Monteveglio, Castello di Serravalle, Savigno, Castel San Pietro, Ozzano nell'Emilia;

nella provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Massalombarda, Ravenna, Russi, S. Agata, Solarolo, Lugo;

nella provincia di Rimini: Bellaria, Cattolica, Coriano, Misano, Poggi Berni, Riccione, Rimini, San Giovanni in M., S. Arcangelo, Verucchio, Montecolombo;

nella provincia di Forlì-Cesena: Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Montiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna è nominato commissario delegato agli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attività di assistenza alle popolazioni e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio alle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate ai prefetti competenti ai sensi del successivo art. 11.

3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti.

4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni maggiormente danneggiati. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica preventiva della loro entità, predispone — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione e dagli enti locali.

2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 2.

3. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

4. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idraulico complessivo dell'area, ivi comprese le opere pubbliche di bonifica.

5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui al comma 1 è assegnato al commissario delegato per l'anno

1997 un finanziamento di lire 40 miliardi con le modalità previste dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

2. Il commissario delegato, per i fini di cui all'art. 3, può utilizzare anche eventuali somme residue derivanti dall'attuazione di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 5.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 8.

2. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Per l'approvazione dei progetti il commissario, ove ricorrano condizioni d'urgenza, può avvalersi della facoltà di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili.

4. L'approvazione di cui al comma 3 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

Art. 6.

1. Le opere di cui all'art. 3, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 7.

1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con proprie ordinanze, individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica a che sono ubicati in zona a rischio. L'ordinanza del sindaco in quanto ne abbia le caratteristiche equivale ad adozione del piano di recupero dell'area interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. L'approvazione del piano di recupero è fatta dal commissario con le forme di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 8.

1. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti nel piano di cui all'art. 3 il commissario delegato e gli enti attuatori possono operare in deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, art. 331», e «regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119»;

«decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13, 14»;

«decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 terzo comma, 32, 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216»;

«legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4»;

«decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8»;

«legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35»;

«legge regionale 24 marzo 1975, n. 18»;

«regolamento regionale 11 novembre 1980, n. 53».

Art. 9.

1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili.

2. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 1 miliardo che viene posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il commissario delegato può estendere gli stessi benefici, per casi analoghi, eventualmente riscontrati in comuni non indicati dal precedente art. 1 e, comunque, interessati dallo stesso evento alluvionale, con onere a carico della regione Emilia-Romagna.

Art. 10.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza è assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo di lire 5 miliardi che viene posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi compresi quelli disposti dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e per la corresponsione di un compenso per lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore procapite per la durata di un mese per complessive cinque unità di personale del Dipartimento e della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno utilizzata nelle attività di primo intervento, sono assegnate rispettivamente le somme di lire 55 milioni al prefetto di Bologna, 45 milioni al prefetto di Rimini, 2.000 milioni al prefetto di Ravenna e 900 milioni al prefetto di Forlì-Cesena, che vengono poste a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 13.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali d'emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi propri della regione Emilia-Romagna.

Art. 14.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato e i prefetti competenti sono tenuti ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 15.

1. L'erogazione dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza avviene in un'unica soluzione.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7952

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti. (Ordinanza n. 2477).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Cuneo, Alessandria e Asti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 4, 5 , 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, alla ripresa delle attività produttive, nonché ad interventi di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica e di salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Considerato che la regione Piemonte a fronte di tale evento ha comunicato che è intervenuta con un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi destinati ad interventi di urgenza su opere pubbliche;

Sentita la regione Piemonte;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, sono individuati i comuni della regione Piemonte i cui territori sono stati gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali in premessa.

In tutto il territorio:

della provincia di Cuneo: Bastia Mondovì, Bernezzo, Boves, Briaglia, Brossasco, Chiusa di Pesio, Crissolo, Cuneo, Demonte, Elva, Frabosa Sopranà, Frabosa Sottana, Limone Piemonte, Magliano Alpi, Monastero di

Vasco, Mondovì, Monterosso, Grana, Ostana, Pagno, Pamparato, Peveragno, Pradleves, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccadebaldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccavione, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Stroppo, Valmala, Vernante,

della provincia di Asti: Castello D'Annone, Cerro Tanaro, Costigliole d'Asti, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro.

In parte del territorio

della provincia di Cuneo: Acceglio, Aisone, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Beinette, Belvedere Langhe, Benevello, Borgo S. Dalmazzo, Bossolasco, Brondello, Camerana, Camo, Carrù, Cartignano, Casteldelfino, Castelmagno, Castino, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Ceva, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano D'Alba, Dronero, Entracque, Farigliano, Frassino, Gaiola, Gorzegno, Gottasecca, Guarene, Igliano, la Morra, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Macra, Mango, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Monasterolo Casotto, Monesiglio, Monforte D'Alba, Montà D'Alba, Montaldo Mondovì, Montelupo Albese, Monteu Roero, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Paesana, Pianfei, Piozzo, Pocapaglia, Pontechianale, Prazzo, Prunetto, Racconigi, Roascio, Roburent, Rocca Ciglié, Roccasparvera, Rocchetta Belbo, Rodello, Rossana, Saliceto, Salmour, Sambuco, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Savigliano, Scagnello, Serravalle Langhe, Tarantasca, Torre Mondovì, Torresina, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Venasca, Verzuolo, Vezza D'Alba, Vicoforte Mondovì, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Vinadio, Vottignasco;

della provincia di Alessandria: Alessandria.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Piemonte è nominato commissario delegato agli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attività di assistenza alle popolazioni, e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio alle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate al prefetto di Cuneo, ai sensi del successivo art. 11.

3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti.

4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare due sub-commissari.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica preventiva della loro entità, e tenuto conto dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico dei bacini dei fiumi interessati dall'evento calamitoso, predispone — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica dei bacini fluviali, compresa la rimozione dei tronchi d'albero giacenti negli alvei, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione.

2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 2. In particolare, viene ricompreso anche l'intervento che l'ANAS — compartimento di Torino —, previa, presa in consegna della viabilità alternativa al ponte all'altezza del km 8+800 della s.s. n. 28, è tenuta ad effettuare, a propria cura e spese, per assicurare, fino alla ricostruzione del ponte, le condizioni di sicurezza del guado realizzato con tubi e materiali di riporto dal comune di Bastia.

3. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, compresa l'eventuale riallocazione di insediamenti a rischio.

4. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui al comma 1, è assegnato al commissario delegato un finanziamento di lire 30 miliardi così suddivisi:

per l'anno 1996: lire 3.000 milioni a valere sulle disponibilità di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576; lire 10 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576;

per l'anno 1997: lire 10 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 576/1996; lire 7.000 milioni con le modalità di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

Art. 5.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 8.

2. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Per l'approvazione dei progetti il commissario, ove ricorrano condizioni d'urgenza, può avvalersi della facoltà di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla-osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili.

4. L'approvazione di cui al comma 3 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

Art. 6.

1. Le opere di cui all'art. 3, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in casi di estrema ed eccezionale urgenza.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 7.

1. Al fine del recupero edilizio, il sindaco, con proprie ordinanze individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o che sono ubicati in zona a rischio. L'ordinanza del sindaco in quanto ne abbia le caratteristiche equivale ad adozione del piano di recupero dell'area interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. L'approvazione del piano di recupero è fatta dal commissario con le forme di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 8.

1. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti nei piani di cui all'art. 3 e per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, il commissario delegato e gli enti attuatori possono operare in deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, art. 331», e «regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119»;

«decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13, 14»;

«decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, terzo comma, 32, 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216»;

«legge regionale 19 novembre 1975, n. 54»;

«legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e successive modificazioni, articoli 7 e 7-*ter*»;

«legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, articoli 11 e 18»;

«legge regionale 9 agosto 1989, n. 45».

Art. 9.

1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili.

2. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 500 milioni a valere sulle disponibilità di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

4. Il commissario delegato può estendere gli stessi benefici, per casi analoghi, eventualmente riscontrati in comuni non indicati dal precedente art. 1 e, comunque, interessati dallo stesso evento alluvionale, con onere a carico della regione Piemonte.

Art. 10.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza è assegnato alla regione Piemonte un contributo di lire 5.308 milioni a valere sulle disponibilità di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

Art. 11.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni

di volontariato, è assegnata la somma di lire 2.500 milioni al prefetto di Cuneo, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

2. I rimborsi devono essere effettuati entro trenta giorni dall'accreditamento delle risorse finanziarie.

Art. 12.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 13.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali d'emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi propri della regione Piemonte.

Art. 14.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato e i prefetti di Cuneo, Alessandria ed Asti sono tenuti ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 15.

1. L'erogazione dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza avviene in un'unica soluzione.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7953

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone e nei giorni 8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 nel territorio della provincia di Crotone. (Ordinanza n. 2478)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Crotone colpita dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 8, 9, 14 e 15 ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, alla ripresa delle attività produttive, nonché ad interventi di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica e di salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Sentita la regione Calabria;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, sono individuati i comuni della regione Calabria i cui territori sono stati gravemente danneggiati, in diversa misura a seguito degli eventi alluvionali in premessa:

provincia di Catanzaro: Nocera Tirimese, Lamezia Terme, Gizzeria, Feroleto Antico, Martirano Lombardo, Curinga, Falerna, Guardavalle, S. Caterina dello Ionio, Badolato, S. Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Davoli, Soverato, Petrizzi, Montepaone, Simeri Crichi, Magisano, Zagarise, Sellia Marina, Botricello;

provincia di Vibo Valentia: Tropea, Nicotera, Vibo Marina, Vibo Valentia, Joppolo, Dinami, Monterosso Calabro, Francavilla Angitola, Maierato;

provincia di Cosenza: Longobucco, Amendolara, Roseto Capo Spulico, Amantea, Cerisano, Diamante, Bisignano, Villapiana;

provincia di Reggio Calabria: Africo, Agnana Calabra, Anoia, Antonimina, Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà Cinquefroni, Cosoleto, Condofuri, Feroleto della Chiesa, Ferruzzano, Fiumana di Muro, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Laganadi, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta S. Giovanni, Oppido Mamertina, Palmi, Pazzano, Placanica, Platì, Reggio Calabria, Riace, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Samo, San Ferdinando, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Pietro di Caridà, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Scido, Scilla, Seminara, Siderno, Sinopoli, Staiti, Terranova Sappo Minulio, Villa San Giovanni;

provincia di Crotone: Crotone, Cirò, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Scandale, Strongoli.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Calabria è nominato commissario delegato agli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attività di assistenza alle popolazioni e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio alle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate al Prefetto competente ai sensi del successivo art. 12.

3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti.

4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico nomina un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale del comitato di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza 2469 del 26 ottobre 1996 integrato dai Prefetti e dai presidenti delle altre province interessate. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. Il commissario provvede altresì, attraverso ulteriore ricognizione, ad individuare i comuni maggiormente danneggiati nell'ambito di quelli di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica preventiva della loro entità, adotta — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza tenendo conto delle finalizzazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e dagli enti locali.

2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle Amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 1.

3. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

4. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idraulico complessivo dell'area, ivi comprese le opere pubbliche di bonifica.

5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

7. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1 il commissario delegato si avvale di un comitato di tecnici, esperti nel settore idrogeologico presieduto da un componente della commissione grandi rischi, designato dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, e composto da un tecnico per ciascuna provincia, designato dai rispettivi presidenti, da un tecnico del provveditorato alle opere pubbliche e da un tecnico designato dal presidente della regione. All'onere di funzionamento del comitato valutato in lire 200 milioni si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 4.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro realizzazione è assegnato, al commissario delegato, un finanziamento di complessive lire 100,762 miliardi con onere quanto a lire 58,262 miliardi a carico delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, quanto a lire 12,5 miliardi con onere a carico delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 2, del sopracitato decreto-legge e quanto a lire 30 miliardi con onere a carico delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto-legge.

2. Il commissario delegato, per i fini di cui all'art. 3, può utilizzare anche eventuali somme residue derivanti dall'attuazione di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 5.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 8.

2. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro 10 giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Per l'approvazione dei progetti il commissario, ove ricorrano condizioni d'urgenza, si avvale della facoltà di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla-osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori vengano immediatamente appaltati.

4. L'approvazione di cui al comma 3 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

Art. 6.

1. Le opere di cui all'art. 3, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 7.

1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con proprie ordinanze, individua le costruzioni che costituiscono fonte di pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o che sono ubicate in zona a rischio e ne dispone l'eventuale demolizione. L'ordinanza del sindaco in quanto ne abbia le caratteristiche equivale ad adozione del piano di recupero dell'area interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. L'approvazione del piano di recupero è fatta dal commissario con le forme di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 8.

1. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti nel piano di cui all'art. 3 il commissario delegato e gli enti attuatori possono operare in deroga alle seguenti norme:

«regio decreto, 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, art. 331», e «regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119»;

«decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13, 14»;

«decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 terzo comma, 32, 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216»;

«legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4»;

«decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8»;

«legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35».

Art. 9.

1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili.

2. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro 15 giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata al commissario delegato, la somma complessiva di lire 1,3 miliardi con le disponibilità previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

Art. 10.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza è assegnato alla regione Calabria un contributo di lire 600 milioni utilizzando parzialmente le somme di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

Art. 11.

1. Gli stanziamenti di cui all'ordinanza n. 2469 in data 26 ottobre 1996 sono aumentati dei seguenti importi:

lire 6,5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, con le modalità di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576;

lire 2 miliardi per gli interventi di cui all'art. 8, comma 5, con oneri a carico delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto-legge;

lire 5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 9, comma 2, con onere a carico delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Art. 12.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi compresi quelli disposti dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e per la corresponsione di un compenso per

lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore procapite per la durata di un mese per complessive 5 unità di personale del Dipartimento e della Direzione generale, della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno utilizzata nelle attività di primo intervento, sono assegnate rispettivamente le somme di lire 1,6 miliardi al prefetto di Reggio Calabria, lire 1,150 miliardi al prefetto di Vibo Valentia, lire 850 milioni al prefetto di Catanzaro con onere a carico delle disponibilità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

Art. 13.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 14.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali d'emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi propri della regione Calabria e degli enti locali.

Art. 15.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato e i Prefetti competenti sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 16.

1. L'erogazione delle somme, di cui alla presente ordinanza avviene in un'unica soluzione.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7954

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio della provincia di Messina. (Ordinanza n. 2479)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Messina colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, alla ripresa delle attività produttive, nonché ad interventi di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica e di salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Considerato che la regione siciliana a fronte di tale evento ha comunicato che interverrà con un finanziamento di lire 20 miliardi destinato ad interventi di urgenza su opere pubbliche;

Sentita la regione siciliana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, sono individuati i comuni della provincia di Messina i cui territori sono stati gravemente danneggiati, in diversa misura a seguito degli eventi alluvionali in premessa:

Acquedolci, Alcara Li Fusi, Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo d'Orlando, Caronia, Castel di Lucio, Castel'Umberto, Cesarò, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Furci Siculo, Furnari, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itàla, Leni, Letojanni, Librizzi, Lipari, Longi, Malfa, Malvagna, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Messina, Milazzo, Militello Rosmarino, Mistretta, Moio Alcantara, Monforte S. Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta d'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino Raccuja, Reitano, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta S. Agata di Militello, S. Angelo di Brolo, S. Domenica Vittoria, S. Filippo del Mela, S. Lucia del Mela, S. Marco d'Alunzio, S. Marina Salina, S. Pier Niceto, S. Piero Patti

S. Salvatore di Fitalia, S. Stefano di Camastra, S. Teodoro Siculo, San Fratello, Sant'Alessio Siculo, Saponara, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Art. 2.

1. Il presidente della regione siciliana è nominato commissario delegato agli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attività di assistenza alle popolazioni e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio alle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate al prefetto competente ai sensi del successivo art. 11.

3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti.

4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico nomina un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dal prefetto, dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni maggiormente danneggiati. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. Il commissario provvede altresì, attraverso ulteriore ricognizione, ad individuare i comuni maggiormente danneggiati nell'ambito di quelli di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica preventiva della loro entità, adotta — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione e dagli enti locali.

2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 2.

3. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

4. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idraulico complessivo dell'area, ivi comprese le opere pubbliche di bonifica.

5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

7. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1 il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico. presieduto e composto da un componente della commissione grandi rischi, designato dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, e da quattro tecnici esperti nel settore idrogeologico designati rispettivamente dal presidente della regione siciliana dal presidente della provincia di Messina, dal sindaco di Messina e dal provveditore alle opere pubbliche per la regione siciliana. All'onere di funzionamento del comitato valutato in lire 200 milioni si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 4.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui al comma 1 è assegnato al commissario delegato un finanziamento di lire 15 miliardi con le disponibilità del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dalla applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

2. Il commissario delegato, per i fini di cui all'art. 3, può utilizzare anche eventuali somme residue derivanti dall'attuazione di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 5.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 8.

2. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro 10 giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Per l'approvazione dei progetti il commissario, ove ricorrano condizioni d'urgenza, si avvale della facoltà di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla-osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori vengano immediatamente appaltati.

4. L'approvazione di cui al comma 3 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

Art. 6.

1. Le opere di cui all'art. 3, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 7.

1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con proprie ordinanze, individua le costruzioni che costituiscono fonte di pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o che sono ubicate in zona a rischio e ne dispone l'eventuale demolizione. L'ordinanza del sindaco in quanto ne abbia le caratteristiche equivale ad adozione del piano di recupero dell'area interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. L'approvazione del piano di recupero è fatta dal commissario con le forme di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 8.

1. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti nel piano di cui all'art. 3 il commissario delegato e gli enti attuatori possono operare in deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, art. 331», e «regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119»;

«decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13, 14»;

«decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27»,

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, artt. 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 terzo comma, 32, 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216»;

«legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4»;

«decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8»;

«legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35»;

«legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 3, 4, 11, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 39 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili.

2. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro 15 giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata al commissario delegato, la somma complessiva di lire 1,3 miliardi con le disponibilità del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996.

Art. 10.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza è assegnato alla regione Siciliana un contributo di lire 2,5 miliardi con le disponibilità del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dalla applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

2. All'erogazione della somma si provvede in un'unica soluzione.

Art. 11.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi compresi quelli disposti dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato è assegnata la somma di lire 1,2 miliardi al prefetto di Messina, con le disponibilità del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dalla applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

Art. 12.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 13.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali d'emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi propri della regione Siciliana e degli enti locali e territoriali.

Art. 14.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato e i prefetti competenti sono tenuti ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 15.

1. L'erogazione delle somme, di cui alla presente ordinanza, avviene in un unica soluzione.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7955

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 ottobre 1996.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 1996 dagli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale ha posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sulle quote non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti, secondo le modalità ivi indicate;

Visto il comma 2 del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41 del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 1996 gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1997 apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 1996 dagli enti locali previsto dall'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il temine perentorio del 31 marzo 1997 alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in originale ed una copia autentica. Esso deve essere redatto esclusivamente a macchina negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul modello fornito da questo Ministero nel formato cm 21 × 29,7.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 1997.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1996

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

ALLEGATO

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1996

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

PAG. 1 — TIPO FRONT

DENOMINAZIONE ENTE

TIPO ENTE: C / AP / CM

PROV.

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto degli art.li 44 e 46, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo dell' 11 giugno 1996, n. 336.

IL RAGIONIERE
(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO
(Sig. ....)

LUOGO DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi (campo 30)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a ...., con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE
(Sig. ....)

IL PREFETTO
(Sig. ....)

MUTUI CONTRATTI NEL 1996 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD. PP., DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO (ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS1		AP		
		CM	VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE	

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROGR.VO 1		CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3		TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTI O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30

DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b)	3		4	25	26
c) d)	6	7	8	27	30

DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b)	3		4	25	26
c) d)	6	7	8	27	30

MUTUI CONTRATTI NEL 1996
RIEPILOGO TOTALI

PAG. [ ] | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

TIPO [TOT]

TIPO ENTE: C / AP / CM

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

A) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A + B + C + D)	21	24
	25	26
	27	30

96A8000

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 1996.

Modalità e termini di ripresa della riscossione di imposte sospese per effetto degli eventi alluvionali del mese di giugno 1996, verificatisi nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e di Udine e Pordenone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1996, n. 144, contenente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1996, n. 150, contenente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 22 giugno 1996;

Vista l'ordinanza del 25 giugno 1996, n. 2449, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1996, n. 152, con la quale il Dipartimento della protezione civile fissava gli interventi urgenti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara e la successiva ordinanza del 5 agosto 1996, n. 2453, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1996, n. 193, recante modificazioni alla predetta ordinanza del 25 giugno 1996, n. 2449;

Vista l'ordinanza del 27 giugno 1996, n. 2451, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1996, n. 153, con la quale il Dipartimento della protezione civile fissava gli interventi urgenti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone e la successiva ordinanza del 5 agosto 1996, n. 2455, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1996, n. 193, recante integrazioni alla predetta ordinanza del 27 giugno 1996, n. 2451;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1996, n. 211, che dispone la proroga e la sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi il 19 e 22 giugno 1996, rispettivamente nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e di Udine e Pordenone;

Visto l'art. 1, commi 5 e 8, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, che sospende fino al 30 giugno 1996 i termini per gli adempimenti ed i versamenti in materia di tributi locali ed imposte dirette;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, che fissa al 30 novembre 1996 i termini per gli adempimenti e i versamenti di imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge del 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, che prevede per la ripresa della riscossione che le modalità ed i termini vengano fissati con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che, allo stato, non risulta possibile acquisire tempestivamente il preventivo parere della commissione consultiva di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, atteso il predetto termine del 30 novembre 1996, per gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

1. La presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini scadono nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997 per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi il 19 e 22 giugno 1996, rispettivamente nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e di Udine e Pordenone, deve essere effettuata entro la data del 1° luglio 1997.

Art. 2.

1. I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi 1996 delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di saldo che di prima rata di acconto dovuti dai soggetti di cui all'art. 1, colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, non effettuati alla data del 31 maggio 1996, devono essere eseguiti cumulativamente alla soprattassa dello 0,50 per cento, prevista dall'art. 92-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 1° luglio 1997.

2. I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi 1996 delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di saldo che di prima rata di acconto dovuti dai soggetti, previsti all'art. 1, colpiti dagli eventi alluvionali del 22 giugno 1996, non effettuati entro la data del 20 giugno 1996, devono essere eseguiti entro la data del 1° luglio 1997, salva la successiva applicazione da parte degli uffici tributari della soprattassa ridotta del 3 per cento, di cui all'art. 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi 1997 delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprensivi della seconda rata di acconto per l'anno di imposta 1996, devono essere effettuati entro la data del 1° luglio 1997.

4. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'art. 1, devono effettuare entro il 1° luglio 1997, i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi, sia a titolo di saldo che di acconto, i cui termini di pagamento scadono nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997.

5. I versamenti delle somme per la definizione dell'accertamento con adesione per il periodo d'imposta 1994, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, dovuti dai soggetti di cui all'art. 1, i cui termini scadono nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997, devono essere effettuati entro la data del 1° luglio 1997.

6. Per i soggetti indicati all'art. 1, i cui adempimenti e versamenti tributari ricadano nei periodi di sospensione ivi indicati, la presentazione del modello per la regolarizzazione delle scritture contabili di cui all'art. 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, e i relativi versamenti devono essere effettuati entro la data del 1° luglio 1997.

7. Per i pagamenti delle somme di cui ai commi da 1 a 6 deve essere utilizzata la normale modulistica e gli ordinari codici-tributo previsti per i singoli versamenti.

Art. 3.

1. I versamenti mensili e trimestrali di imposta sul valore aggiunto dovuti dai soggetti, indicati all'art. 1, i cui termini di pagamento scadono nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 novembre 1996, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, devono essere effettuati entro la data del 2 dicembre 1996. Tali versamenti devono essere eseguiti, cumulativamente, utilizzando il codice tributo 6029 - IVA oggetto di sospensione.

2. I versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, con la relativa maggiorazione del tre per cento, previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, i cui termini scadono nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997, devono essere effettuati entro la data del 1° luglio 1997. Tali versamenti devono essere eseguiti utilizzando il codice-tributo 6493 - Integrazione IVA art. 4, comma 7, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230.

3. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare i versamenti di cui ai commi 1 e 2 presso il competente concessionario della riscossione direttamente o mediante delega alla banca, utilizzando la normale modulistica da conto fiscale e precisamente la distinta mod. 21 o la delega bancaria mod. C ovvero, in caso di pagamento tramite uffici postali, il bollettino di conto corrente mod. 31. La stessa modulistica deve essere adoperata sia dai contribuenti non più titolari di conto fiscale al momento del pagamento, i quali avranno cura di indicare negli appositi spazi dei predetti modelli il numero di conto fiscale ormai chiuso ed il numero di partita IVA, sia dai contribuenti non intestatari di conto fiscale, i quali avranno cura di indicare negli appositi spazi il codice fiscale ed il numero di partita IVA. I contribuenti non più titolari di conto fiscale effettueranno i versamenti al concessionario presso il quale era aperto il numero di conto fiscale, mentre i contribuenti non intestatari di conto fiscale effettueranno i versamenti al concessionario competente in base al domicilio fiscale.

Art. 4.

1. I versamenti per i tributi locali dovuti dai soggetti indicati nell'art. 1, i cui termini di pagamento sono scaduti nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997, devono essere effettuati entro la data del 1° luglio 1997.

Art. 5.

1. La presentazione della certificazione prevista dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, deve essere prodotta non oltre il 30 novembre 1996, alla sezione staccata della Direzione regionale delle entrate territorialmente competente. Per i tributi locali tale certificazione deve essere presentata invece alle amministrazioni locali competenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1996

Il Ministro: VISCO

96A7957

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 novembre 1996.

Istituzione di una nuova serie ordinaria di buoni postali fruttiferi contraddistinta dalla lettera «S».

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo V, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 480, convertito nella legge 25 novembre 1974, n. 588;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1996, pubblicato nolla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1996;

Ritenuta l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1996, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «S», i cui saggi di interesse lordi sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dall'apposito bollo, indicante la serie, le cadenze temporali ed i relativi tassi percentuali lordi di interesse, apposto a cura dell'ufficio P.T.

Art. 2.

Sono a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «S» i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «R» emessi a decorrere dalla data del 1° dicembre 1996.

Art. 3.

Per i buoni postali «a termine» della serie speciale «AF» di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1996, emessi a partire dalla data del 1° dicembre 1996, in caso di rimborso anticipato, si applicano, diminuiti di cinquanta centesimi di punto, i tassi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria contraddistinta dalla lettera «S».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1996

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

ALLEGATO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE ORDINARIA DISTINTA DALLA LETTERA «S».

	Saggio di interesse lordo
1° anno	5,50%
2° anno	5,50%
3° anno	5,50%
4° anno	5,50%
5° anno	5,50%
6° anno	6,50%
7° anno	6,50%
8° anno	6,50%
9° anno	6,50%
10° anno	6,50%
11° anno	7,50%
12° anno	7,50%
13° anno	7,50%
14° anno	7,50%
15° anno	7,50%
16° anno	9,00%
17° anno	9,00%
18° anno	9,00%
19° anno	9,00%
20° anno	9,00%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al netto della ritenuta fiscale del 12,50%

dal 21° anno	0,50%

dal 21° anno e fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono viene corrisposto un interesse semplice.

96A7998

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI POTENZA

Visti i verbali delle revisioni alle società cooperative edilizie di abitazioni:

Italtractor Sud, con sede in Potenza;

La Prima, con sede in Armento;

Prima Casa, con sede in Anzi;

Rinascita Murese, con sede in Muro Lucano;

Monica, con sede in Potenza;

Il Tiglio, con sede in Melfi;

La Quercia, con sede in Melfi,

effettuate rispettivamente in data 18 novembre 1994, 31 gennaio 1995, 4 febbraio 1995, 3 ottobre 1994, 5 dicembre

1994, 26 agosto 1996 e 25 ottobre 1996 a conclusione delle quali gli ispettori incaricati hanno proposto lo scioglimento anticipato di tali sodalizi ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi del più volte citato art. 2544 del codice civile;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

«Cooperativa edilizia Italtractor Sud a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Domenicantonio Zotta in data 12 luglio 1975, repertorio n. 114151, registro delle società n. 1224 del tribunale di Potenza;

«La Prima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Armento, costituita per rogito notaio Guglielmo Triola in data 6 novembre 1980, repertorio n. 1488, registro delle società n. 1818 del tribunale di Potenza;

«Cooperativa edilizia denominata Prima Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Anzi, costituita per rogito notaio Guido Ricotti in data 18 dicembre 1981, repertorio n. 45175, registro delle società n. 2027 del tribunale di Potenza;

«Rinascita Murese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Muro Lucano, costituita per rogito notaio Giuliano Scardaccione in data 3 febbraio 1982, repertorio n. 7033, registro delle società n. 2054 del tribunale di Potenza;

«Monica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Pierluigi Giuliani in data 15 febbraio 1989, repertorio n. 4525, registro delle società n. 4326 del tribunale di Potenza;

«Il Tiglio soc. coop. a r.l.», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Vincenzina Cestone in data 6 aprile 1990, repertorio n. 10342, registro delle società n. 1764 del tribunale di Melfi;

«La Quercia soc. coop. a r.l.», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Vincenzina Cestone in data 6 aprile 1990, repertorio n. 10341, registro delle società n. 1765 del tribunale di Melfi.

Potenza, 8 novembre 1996

Il direttore: GRIPPA

96A7958

DECRETO 14 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ideal Verona», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore.

Società cooperativa edilizia «Ideal Verona», con sede in Verona, via Longhena, 19/c, costituita per rogito notaio Innocenzi Dario in data 17 ottobre 1995, repertorio n. 18168, registro società n. 2839 tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 281/53100.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al sindaco effettivo;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;

all'ufficio II.DD;

al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 14 novembre 1996

Il dirigente: PISA

96A7959

DECRETO 14 novembre 1996

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Auxilium a r.l.», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore.

Società cooperativa edilizia «Auxilium a r.l.», con sede in Verona, Lungadige n. 13/H, costituita per rogito notaio Tomezzoli Riccardo in data 7 gennaio 1963, repertorio n. 19691, registro società n. 4889, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 225/75655.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;

all'ufficio II.DD;

al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 14 novembre 1996

Il dirigente: PISA

96A7960

DECRETO 20 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Il Libeccio», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Il Libeccio», con sede in Taranto costituita per rogito Raffaele Quaranta in data 14 luglio 1988, repertorio n. 8535, registro società n. 9666, tribunale di Taranto.

Taranto, 20 novembre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A7961

DECRETO 22 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

Le sottoelencate società cooperative edilizie:

1) società cooperativa edilizia «La Sorgente a r.l.», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Giovanni Barricelli in data 19 maggio 1958, repertorio n. 2776, registro società n. 314, tribunale di Benevento, BUSC n. 113/62491;

2) società cooperativa edilizia «Isabella a r.l.», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Iannella Mario in data 30 aprile 1973, repertorio n. 73615, registro società n. 862, tribunale di Benevento, BUSC n. 469/126628;

3) società cooperativa edilizia «Santa Sofia a r.l.», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Iannella Mario in data 30 aprile 1973, repertorio n. 73614, registro società n. 863, tribunale di Benevento BUSC n. 472/126631;

4) società cooperativa edilizia «San Carlo a r.l.», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Iannella Mario in data 18 maggio 1973, repertorio n. 74228, registro società n. 865, tribunale di Benevento, BUSC n. 473/126873;

5) società cooperativa edilizia «Angela a r.l.», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Iannella Mario in data 1° ottobre 1973, repertorio n. 76591, registro società n. 918, tribunale di Benevento, BUSC n. 507/128888;

6) società cooperativa edilizia «Oberdan a r.l.», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Iannella Mario in data 1° ottobre 1973, repertorio n. 76590, registro società n. 900, tribunale di Benevento, BUSC n. 508/128889;

7) società cooperativa edilizia «Giusi a r.l.», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Iannella Mario in data 16 gennaio 1974, repertorio n. 77363, registro società n. 940, tribunale di Benevento, BUSC n. 516/130613,

8) società cooperativa edilizia «La Mongolfiera a r.l.», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Giordano Mario in data 16 novembre 1988, repertorio n. 99791, registro n. 3969, tribunale di Benevento, BUSC n. 1220/237718;

9) società cooperativa edilizia «Sannio Margherita a r.l.», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Giovanni Barricelli in data 13 giugno 1989, repertorio n. 186957, registro società n. 4197, tribunale di Benevento, BUSC n. 1249/241829;

10) società cooperativa edilizia «I Pioppi a r.l.», con sede in Montesarchio, costituita con rogito notaio Iannella Mario in data 2 aprile 1990, repertorio n. 200346, registro società n. 4531, tribunale di Benevento, BUSC n. 1301/246960,

11) società cooperativa edilizia «Girasole a r.l.», con sede in Montesarchio, costituita con rogito notaio Paolo Perone-Pacifico in data 29 marzo 1974, repertorio n. 4, registro società n. 943, tribunale di Benevento, BUSC n. 514/130197,

12) società cooperativa edilizia «Caudium a r.l.», con sede in Montesarchio, costituita con rogito notaio Mario Giordano in data 23 novembre 1962, repertorio n. 16686, registro società n. 464, tribunale di Benevento, BUSC n. 145/75041,

sono sciolte di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 22 novembre 1996

Il direttore MORANTE

96A7962

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 9 maggio 1996 al 21 giugno 1996, nella provincia di Verona;

grandinate dal 10 maggio 1996 al 12 agosto 1996, nella provincia di Venezia;

grandinate dal 27 maggio 1996 al 21 giugno 1996, nella provincia di Verona;

grandinate 14 giugno 1996, nella provincia di Verona;

grandinate dal 14 giugno 1996 al 21 giugno 1996, nella provincia di Verona;

grandinate 19 giugno 1996, nella provincia di Venezia;

grandinate 19 giugno 1996, nella provincia di Padova;

grandinate dal 21 giugno 1996 al 22 giugno 1996, nella provincia di Verona;

grandinate dal 21 giugno 1996 al 22 giugno 1996, nella provincia di Vicenza;

grandinate dall'11 agosto 1996 al 12 agosto 1996, nella provincia di Venezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

grandinate del 19 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Bovolenta, Brugine, Legnaro, Polverara, Sant'Angelo di Piove di Sacco;

grandinate del 19 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Brugine, Legnaro, Polverara, Sant'Angelo di Piove di Sacco;

Venezia:

grandinate del 10 maggio 1996, dell'11 agosto 1996, del 12 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *g)*, nel territorio dei comuni di Caorle, Eraclea, Iesolo, San Donà di Piave;

grandinate del 19 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio del comune di Campolongo Maggiore;

grandinate dell'11 agosto 1996, del 12 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* e *g)*, nel territorio del comune di Iesolo;

Verona:

grandinate del 9 maggio 1996, del 10 maggio 1996, del 21 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *g)*, nel territorio del comune di Ronco all'Adige;

grandinate del 27 maggio 1996, del 21 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Oppeano, San Giovanni Lupatoto;

grandinate del 14 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio del comune di Monteforte d'Alpone;

grandinate del 14 giugno 1996, del 21 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *g)*, nel territorio del comune di San Bonifacio;

grandinate del 21 giugno 1996, del 22 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Belfiore, Castel d'Azzano, Mozzecane, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Verona, Villafranca di Verona, Zevio;

Vicenza:

grandinate del 21 giugno 1996, del 22 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Alonte, Orgiano, Sossano;

grandinate del 21 giugno 1996, del 22 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Orgiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7963

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Bolzano degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 27 maggio 1996 al 2 agosto 1996, nella provincia di Bolzano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bolzano: grandinate del 27 maggio 1996 dell'8 luglio 1996, del 30 luglio 1996, del 2 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Appiano sulla Strada del Vino, Bronzolo, Caines, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laives, Lana, Marlengo, Merano, Parcines, Postal, Rifiano, San Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7964

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna e Modena.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 12 agosto 1996, nella provincia di Modena;

grandinate 24 agosto 1996, nella provincia di Bologna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: grandinate del 24 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Crevalcore, San Giorgio di Piano;

Modena: grandinate del 12 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *g)*, nel territorio del comune di San Possidonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7965

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 17 luglio 1996, nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: grandinate del 17 luglio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Cervinara, Rotondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7966

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Genova.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 11 agosto 1996, nella provincia di Genova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Genova: grandinate dell'11 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nel territorio dei comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Ne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7967

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 19 giugno 1996 nella provincia di Gorizia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: piogge alluvionali del 19 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7968

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Messina.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° novembre 1995 al 31 marzo 1996 nella provincia di Enna;

grandinate dal 5 giugno 1996 al 17 giugno 1996, nella provincia di Caltanissetta;

grandinate dal 14 giugno 1996 al 18 giugno 1996, nella provincia di Agrigento;

grandinate dal 14 giugno 1996 al 21 luglio 1996, nella provincia di Catania;

grandinate 21 luglio 1996 nella provincia di Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento: grandinate del 14 giugno 1996, del 16 giugno 1996, del 18 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Burgio, Cammarata, Casteltermini, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina;

Caltanissetta: grandinate del 5 giugno 1996, del 17 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Mussomeli, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Villalba;

Catania: grandinate del 14 giugno 1996, del 17 giugno 1996, del 18 giugno 1996, del 21 luglio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bronte, Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Maniace, Mazzarrone, Mineo, Ragalna;

Enna: piogge persistenti dal 1° novembre 1995 al 31 marzo 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nell'intero territorio provinciale;

Messina: grandinate del 21 luglio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Castelmola, Francavilla di Sicilia, Graniti, Letojanni, Mongiuffi Melia, Motta Camastra.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7969

DECRETO 19 novembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Siena.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 17 luglio 1996 al 29 luglio 1996, nella provincia di Siena;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Siena: grandinate del 17 luglio 1996, del 29 luglio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d) e),* nel territorio del comune di San Casciano dei Bagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7970

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 novembre 1996.

Rettifica del decreto direttoriale 19 aprile 1996 riguardante il riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area biologica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto direttoriale 19 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1995, riguardante il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero dalla dott.ssa Maria Jesus Gomez Miguel ai fini della partecipazione a concorsi per ricercatore presso enti pubblici di ricerca;

Vista la richiesta di rettifica fatta dall'interessata;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il suddetto decreto per correggere un errore materiale circa la data di nascita della suddetta dott.ssa Gomez Miguel;

Decreta:

Il decreto direttoriale 19 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1995, è rettificato nel senso che la data di nascita della dott.ssa Maria Jesus Gomez Miguel deve intendersi 24 febbraio 1959 anziché 24 gennaio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1996

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

96A7971

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche», tabella XXV;

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento è in fase di approvazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi al corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 1 *(Accesso al corso di laurea).* — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 *(Durata e articolazione dei corsi).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo art. 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di

lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o unità didattiche di quaranta ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente durante il triennio di base dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 5, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto i consigli delle strutture didattiche potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

Art. 3 *(Regolamento d'Ateneo)*. — La facoltà nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 5 *(Articolazione del corso di laurea)*.

1) LABORATORI DI BIOLOGIA SPERIMENTALE

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori, che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare.

I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

2) AREE DIDATTICHE OBBLIGATORIE COMUNI

Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale, per un totale di 1520 ore.

Area matematica: due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settore: B01B Fisica.

Area chimica: tre annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica (C01A Chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica: undici annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organistico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti 11 unità didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

BIENNIO DI INDIRIZZO

La facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o più indirizzi di laurea (di norma non oltre 5) tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di 7 annualità per complessive 560 ore, di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Indirizzi:

a) Bioecologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A Botanica, E02A Zoologia, E03A Ecologia, F22A Igiene generale ed applicata, E01B Botanica sistematica, E01D Ecologia vegetale.

b) Biomolecolare, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

c) Fisiopatologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04A Fisiologia generale, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata.

Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Il consiglio di corso di laurea, così come previsto dall'ordinamento didattico nazionale, si riserva qualora se ne presentasse l'esigenza didattica di attivare altri indirizzi diversi da quelli già indicati sulla base del numero degli studenti e della disponibilità di docenti ed attrezzature.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 28 ottobre 1996

Il rettore: PALMIERI

96A7990

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1996), coordinato con la legge di conversione 28 novembre 1996, n. 609 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto».

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47, 2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305 e 2 agosto 1996, n. 406». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 6 aprile 1996, n. 128 del 3 giugno 1996, n. 181 del 3 agosto 1996 e n. 231 del 2 ottobre 1996).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Incremento e ripianamento degli organici

1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico è aumentato di 495 unità, ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta graduatoria avrà validità triennale.

3. Per assicurare la continuità del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione può disporre procedure di mobilità in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul «reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 1-*bis*.

Personale dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. *Per le esigenze connesse alle attività di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'inquadramento, a copertura delle*

vacanze di organico esistenti e, ove occorra, in soprannumero riassorbibile con le future vacanze, nei profili professionali dell'area del supporto amministrativo-contabile del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché nel limite massimo di dieci unità, del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero dell'interno in posizione di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un anno.

2. *Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare apposita domanda nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, qualora il numero delle istanze presentate dal personale comandato superi il limite dei posti indicati nel medesimo comma, il relativo inquadramento è disposto secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

3. *All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 175 milioni per l'anno 1996 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento alla finalizzazione: «Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale».*

Art. 1-*ter*.

Interpretazione autentica

1. *Le indennità di rischio corrisposte agli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulle quali siano o siano stati corrisposti i relativi contributi previdenziali, non sono ricomprese tra quelle escluse dalla retribuzione annua contributiva di cui al disposto dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, a partire dalla data di applicazione alle prestazioni previdenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.*

Art. 2.

Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto

1. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dell'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ricomprese anche le spese relative a organizzazione, partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed internazionali in Italia e all'estero, nonché quelle per l'attività dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco e relative sezioni giovanili agonistiche.

Art. 3.

Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle *A* e *B*, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.

Art. 4.

Impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella campagna antincendi boschivi 1996

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al concorso nella lotta agli incendi boschivi e relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese per l'acquisto di mezzi e attrezzature, di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 23.000 milioni.

2. All'onere di lire 23.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 15.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Norme di amministrazione e contabilità

1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire diciassettemila milioni per l'anno 1996, in lire ventiquattromilanovecento milioni per l'anno 1997 e in lire venticinquemila milioni per il 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA 1
(prevista dall'art. 1, comma 1)

INCREMENTO DI ORGANICO

AREA OPERATIVA TECNICA

Profili	Qualifica	N. di unità
Capo reparto	VI	60
Capo squadra	VI	145
Vigili del fuoco	V	290
Totale generale		495

96A8040

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità».

Il decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1996.

96A8039

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Regina Pacis», in Verona

Con decreto ministeriale del 13 novembre 1996, la fondazione «Regina Pacis», con sede in Verona, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 25 ottobre 1996, n. di rep. 78127/10216, a rogito del notaio Giannaugusto Fantin.

96A7976

Erezione in ente morale dell'associazione pubblica di fedeli «Missionarie di Maria Salus Infirmorum», in Roma

Con decreto ministeriale del 13 novembre 1996, l'associazione pubblica di fedeli «Missionarie Maria Salus Infirmorum», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 19 settembre 1996, n. di rep. 22473/10712, a rogito del notaio Cesare Arcangeli.

96A7977

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Emosint

Estratto decreto n. 354/1995 del 25 maggio 1995

Specialità medicinale: EMOSINT

Confezioni:

10 fiale 4 mcg/0,5 ml, 027665013 (a base 10), 0UD8MP (a base 32);

10 fiale 20 mcg/1 ml; 027665025 (a base 10), 0UD8N1 (a base 32);

10 fiale 40 mcg/1 ml; 027665037 (a base 10), 0UD8NF (a base 32),

a base di desmopressina acetato triidato.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., via Fiorentina, 1 - Siena, codice fiscale 00048700520.

Officina di produzione: Sclavo S.p.a. - Sovicille (Siena), loc. Bellaria-Rosia.

Classificazione: classe «C».

Classificazione internazionale ATC: H01BA02.

Composizione:

fiale 4 mcg/05 ml: principio attivo: desmopressina acetato triidato mcg 4,00 pari a desmopressina mcg 3,614; eccipienti: sodio cloruro mg 4,500, clorobutanolo mg 2,500, acido cloridrico 0,1 N ml 0,0012, acqua p.p.i. ml 0,4988;

fiale 20 mcg/05 ml. principio attivo: desmopressina acetato triidato mcg 20,00 pari a desmopressina mcg 18,070; eccipienti: sodio cloruro mg 9,000, clorobutanolo mg 5,000, acido cloridrico 0,1 N ml 0,006, acqua p.p.i. ml 0,994;

fiale 40 mcg/1 ml: principio attivo: desmopressina acetato triidato mcg 40,00 pari a desmopressina mcg 36,140; eccipienti: sodio cloruro mg 9,000, clorobutanolo mg 5,000, acido cloridrico 0,1 N ml 0,006, acqua p.p.i. ml 0,994.

Indicazioni terapeutiche: Emofilia A lieve e moderata - Malattia di von Willebrand di tipo 1; preparazione ad interventi chirurgici di pazienti emofilici e con malattia di von Willebrand; preparazione di pazienti uremici (con allungamento del tempo di emorragia) a manovre invasive.

96A7973

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 885

Specialità medicinale: BIOTASSINA, 20 flaconcini orali 10 ml - n. di A.I.C.: 008381055.

Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC). È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Provvedimento n. 957/1996 del 23 ottobre 1996

Specialità medicinale: DUMIROX - 30 compresse 50 mg - 30 compresse gastrores. 100 mg.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn n. 2.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento della depressione. Trattamento del disturbo ossessivo compulsivo (DOC).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 971 dell'8 novembre 1996

Specialità medicinale: SINECOD TOSSE FLUIDIFICANTE AD sciroppo 200 g; n. di A.I.C. 025165010.

Società Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (D.L.vo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 998 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: SINECOD TOSSE FLUIDIFICANTE AD sciroppo 200 g; n. di A.I.C. 025165010.

Società Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: metilglucamina g. 5,5, alcool etilico g 1,65, saccarosio eliminato, sorbitolo 70% g 35, estratto fluido edera helix g 3, glicerina g 5, aroma lampone g 0,15, aroma fragola g 0,040, acido citrico monoidrato g 0,057, paracombin sodico eliminato, metile p-idrossibenzoato g 0,180, propile p-idrossibenzoato g 0,020, liquesterol eliminato, acqua demineralizzata q.b. a g 100.

Specialità medicinale: SINECOD TOSSE FLUIDIFICANTE BB sciroppo 200 g; n. di A.I.C. 025165022.

Società Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: metilglucamina g. 2,2, alcool etilico g 1,65, saccarosio eliminato, sorbitolo 70% g 35, estratto fluido edera helix g 3, glicerina g 5, aroma lampone g 0,15, aroma fragola g 0,040, acido citrico monoidrato g 0,057, paracombin sodico eliminato, metile p-idrossibenzoato g 0,180, propile p-idrossibenzoato g 0,020, liquesterol eliminato, acqua demineralizzata q.b. a g 100.

Provvedimento n. 1015/1996 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: FEVARIN - 30 compresse 50 mg - 30 compresse gastrores. 100 mg.

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V. di Weesp (Paesi Bassi), rappresentata in Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Marco Polo n. 38.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento della depressione. Trattamento del disturbo ossessivo compulsivo (DOC).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 1016/1996 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: MAVERAL - 30 compresse 50 mg - 30 compresse gastrores. 100 mg.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento della depressione. Trattamento del disturbo ossessivo compulsivo (DOC).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

96A7974-96A8057

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 11 novembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 18 agosto 1976 all'impresa Montevivo, con sede in Empoli (Firenze), via Pratignone, 1, del prodotto fitosanitario Poltiglia Bordolese Montevivo, registrato al n. 2305.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 11 novembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 15 aprile 1972 all'impresa Ind. Chimiche del Mezzogiorno, Napoli, via Ponte di Taggia, 62, del prodotto fitosanitario Iodiosan, registrato al n. 0740.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 11 novembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 19 giugno 1980 all'impresa Aziende Agrarie Trento Fitofarmaci di Bologna, via Allende, 4, del prodotto fitosanitario Ronweed, registrato al n. 3805.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 11 novembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 20 ottobre 1979 all'impresa Isagro S p a , con sede in Milano, via F. Casati n. 20, del prodotto fitosanitario Tricarbamix - WP, registrato al n. 3326.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 11 novembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 10 maggio 1972 all'impresa Ind. Chimiche del Mezzogiorno, Napoli, via Ponte di Taggia, 62, del prodotto fitosanitario Colloidale - Vesuvio, registrato al n. 0687.

96A7975

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto magistrale di Sacile ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pordenone, prot. n 40305/10569 del 19 settembre 1996, l'istituto magistrale statale di Sacile è stato autorizzato ad accettare la donazione di 471 volumi di letteratura francese di vari autori, del valore di L. 471.000, disposta dalla sig.ra Rigo Iolanda Schmid.

96A7979

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Galileo Galilei» di Caravaggio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo prot. n 6252 del 3 ottobre 1996, il liceo scientifico statale «Galileo Galilei» di Caravaggio è stato autorizzato ad accettare una donazione, disposta dai genitori degli alunni, consistenti nella somma di L. 21 852 150 destinata all'acquisto di materiale informatico ed audiovisivo.

96A7980

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Modificazione allo statuto dell'associazione «A.F.E. - Associazione frutticoltori estense - Soc. coop. a r.l.», in Ferrara

Con decreto ministeriale n. 9696755 del 28 ottobre 1996, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale che, l'associazione «A.F.E. - Associazione frutticoltori estense - Soc. coop. a r.l.», in Ferrara, via Bologna n. 714, ha adottato con il verbale di assemblea straordinaria del 15 maggio 1996.

96A7978

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21620 del 5 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Romana scavi, con sede in Roma, e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana scavi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n 21621 del 5 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Ingg. Provera e Carrassi, con sede in Roma, e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 38 unità.

La corresponsione del trattamento in questione è autorizzata altresì per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 dicembre 1995 in favore di 2 unità con una riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20612 del 10 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Ingg Provera e Carrassi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21622 del 5 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n c. Omes di E. Silvestri & C , con sede in Reana del Rojale (Udine), e unità di Reana del Rojale (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, su un organico complessivo di n. 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n c Omes di E. Silvestri & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21623 del 5 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° novembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista dall'art 6, coma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S a s Camiceria G Mel, con sede in Legnano (Milano), e unità di Legnano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S a s. Camiceria G. Mel, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n 1, foglio n. 24

Con decreto ministeriale n. 21624 del 5 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 1995 al 18 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. S P.E., con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e unità di Magliano dei Marsi (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 14 unità, su un organico complessivo di n. 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. S P.E, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21625 del 5 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. S I T E., con sede in Bologna e unità di Benevento, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 136 unità, su un organico complessivo di n 140 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. S I.T E, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21626 del 5 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. S.I T.E., con sede in Bologna e unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,92 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 127 unità, su un organico complessivo di n 170 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a S I T E, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21627 del 5 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Larimart, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 104 unità, su un organico complessivo di n. 107 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Larimart, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n 21628 del 5 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 19 gennaio 1995 al 18 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfarmaco, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano) e Sesto S. Giovanni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 440 unità, su un organico complessivo di n. 629 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Italfarmaco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21629 del 5 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 27 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Sclavo Diagnostics, con sede in Siena e unità di Segrate (Milano) e Siena, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 147 unità, su un organico complessivo di n. 158 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Sclavo Diagnostics, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21688 dell'8 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac, con sede in Pescara e unità di Bussi (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 87 unità, su un organico complessivo di n. 103 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21689 dell'8 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 15 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lestuzzi, con sede in Udine e unità di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 59 unità, su un organico complessivo di n. 74 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lestuzzi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

96A7851

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di giurisprudenza intende coprire per trasferimento due dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

N08X «diritto costituzionale», disciplina indicata «diritto costituzionale»;

N18X «diritto romano e diritti dell'antichità», disciplina indicata «storia del diritto romano»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A7981

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	385 000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	72 500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120 000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	215 500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87 500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1 300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1 500
per ogni 96 pagine successive	L.	1 500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189